

## VERBALE N. 15 DELL'ADUNANZA DEL 23 APRILE 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

### Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla nota, completa di allegati, pervenuta dall'Avv. (omissis) con la quale chiede al Consiglio di valutare le eventuali iniziative da intraprendere nei confronti del Vice Procuratore Onorario Avv. (omissis) e l'eventuale invio al Consiglio Giudiziario sul presupposto che la V.P.O. Tonelli avrebbe disposto rinvio a giudizio dell'Avv. (omissis), nonostante lo stesso in un atto difensivo abbia semplicemente riportato il testo di un capo di imputazione. L'Avv. (omissis) specifica che, nel corso dell'anno 2014, la Signora G.I.F. si rivolgeva al medesimo per impugnare una sentenza della Corte di Appello, ritenendo consumata l'ipotesi delittuosa ex art. 595 c.p., avendo lo stesso offeso la reputazione di una controparte dell'Avv. (omissis) riportando pedissequamente nel corpo del ricorso in appello ed in Cassazione i capi di imputazione relativi.

Nel testo l'Avv. (omissis) si esprimeva: *“Codesta Suprema Corte ... rigettando l'impugnazione del Sig. F. confermava la decisione di merito che, a sua volta, aveva condannato il resistente, imputato 'A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 572 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, maltrattava la coniuge convivente in regime di separazione, S.V., e la figlia pure convivente, I.F., con reiterate aggressioni fisiche e psichiche, cagionando loro in diverse occasioni lesioni personali, tra cui quelle di cui al successivo capo. ... B) del reato criminoso p. e p. dagli artt. 81 cpv, 582, 585 I e II CO ... perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo A), cagionava lesioni personali: alla coniuge ... S.V. ... con coltelli e bastoni, la coniuge ... S.V. e la figlia pure convivente ...”*

A questo punto, la controparte ha sporto denuncia querela verso il professionista per i reati di cui all'art. 595 c.p., ritenendo di essere stata offesa con la sua condotta, con l'attribuzione di fatti determinanti contrari al vero.

Con successivo provvedimento, il V.P.O. Avv. (omissis) disponeva in rinvio a giudizio dell'Avv. (omissis), ritenendo consumata l'ipotesi delittuosa come sopra descritta.

Secondo l'Avv. (omissis), il V.P.O. Avv. (omissis) non avrebbe accertato i fatti contrari al vero e comunque documentati dai quali si sarebbe potuto con tutta evidenza accertare che l'imputato G.F. era stato condannato proprio per alcuni dei capi sopra descritti.

La Cassazione penale aveva confermato la sentenza di condanna del Sig. G.F. proprio per il reato di lesioni volontarie in danno della moglie e della figlia.

L'Avv. (omissis) reputa che l'operato della V.P.O. Avv. (omissis) violi il diritto di difesa garantito dall'art. 111 della Costituzione in combinato disposto con la scriminante di cui all'art. 598 c.p. Pertanto, chiede che l'Ordine valuti gli accadimenti in parola e ove ritenuto, adotti le iniziative più idonee.

Il Consigliere Cerè chiede che la vicenda sia rimessa al prudente apprezzamento della Commissione del Consiglio Giudiziario che valuta la professionalità della magistratura onoraria.

Il Consiglio approva e dispone l'inoltro alla Commissione del Consiglio Giudiziario preposta a valutare le professionalità della magistratura onoraria.



**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica.

I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni.

All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 4)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 4)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 4)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 15)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati ( tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 6)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 26) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Segretario Scialla, procede all'esame delle singole domande di esonero dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

**Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n 55) di richiedenti.

Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 26) richiedenti i quali non sono stati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

**Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio**

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del



22 maggio 2015, delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa del collega e scrittore Avv. Marcello Troiani, avvenuta lo scorso 2 aprile. Lo ricorda quale Avvocato eccelso, nonché scrittore e autore, tra gli altri, del libro "La vera costituzione italiana".

Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente ed esprime le condoglianze alla Famiglia del compianto collega.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla dolorosa scomparsa dell'On. Avv. Giuseppe Guarino, giurista insigne, uomo di Stato, dotato di profonda umanità e brillante oratoria e porge le condoglianze ai figli Andrea, Cecilia, Isabella ed ai Congiunti.

Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente ed esprime le condoglianze alla Famiglia del compianto collega, valutando l'assegnazione in futuro di una toga d'onore.

- Il Presidente comunica il decesso dell'Avv. Emanuele Ricci, Collega preparato e colto, venuto a mancare lo scorso 21 aprile 2020. Propone l'eventuale assegnazione di una toga d'onore a suo nome.

Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente ed esprime le condoglianze alla Famiglia del compianto collega, valutando l'assegnazione in futuro di una toga d'onore.

- Il Presidente Galletti - anche per conto dei Consiglieri Gentile, Pontecorvo e Tamburro - comunica di aver convocato e partecipato all'Assemblea Plenaria della Conferenza dei Giovani Avvocati, svoltasi ai sensi del relativo Statuto il giorno 17 aprile 2020 alle ore 12.00 con modalità telematica. In estrema sintesi, dopo una proficua e completa discussione nel corso della quale tutti i partecipanti hanno preso la parola esprimendo il proprio pensiero sui due punti all'ordine del giorno, la Plenaria ha stabilito di: 1) rinviare al 2021 il bando di Concorso della XLIII Conferenza; 2) la proroga della XLI e della XLII Conferenza e della Plenaria per un'altro anno.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, in quanto sostiene di non riuscire a seguire le comunicazioni, prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Antonio Magi, Presidente dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri con la quale segnala l'inserzione pubblicitaria "Risarcimento e consulenza" apparsa sulla pagina dedicata facebook gestita dalla società di consulenza A.P. Risarcimento e Consulenza, volta a promuovere consulenze apparentemente gratuite in riferimento all'emergenza Covid 19.

Il Presidente Maggi rileva che tale annuncio appare offensivo e lesivo della dignità della categoria medica, contribuendo a diffondere l'infondata immagine di malasania e negligenza degli operatori sanitari e chiede di valutare, per quanto di competenza, la sussistenza di profili deontologicamente rilevanti ai sensi del vigente codice deontologico forense.

Il Consigliere Nicodemi dichiara di non riuscire a seguire compiutamente le comunicazioni.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, esprime vicinanza e solidarietà nei confronti di tutti gli Operatori della sanità e delega il Consigliere Cerè ad assumere ulteriori informazioni ed a riferire al più presto in Consiglio. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Antonio Magi, Presidente dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri con la quale trasmette la segnalazione pervenuta a firma del Dott. Emiliano De Marchis in merito ad una pubblicità trasmessa

dall'emittente telefonica "Radio Globo" nel cui contesto la Società "Mister Tutela" dichiara di risarcire le vittime di malasanità, senza anticipi di denaro.

Il Presidente Magi rileva che tale annuncio appare offensivo e lesivo della dignità della categoria medica contribuendo a diffondere l'infondata immagine di malasanità e negligenza degli operatori sanitari nonché alimentare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva" in danno dell'esercizio della professione medica dell'appropriatezza delle cure e dell'adeguato utilizzo delle risorse disponibili. Pertanto, chiede di valutare, per quanto di competenza, la sussistenza di profili deontologicamente rilevanti ai sensi del vigente codice deontologico forense.

Il Consigliere Nicodemi dichiara di non riuscire a seguire compiutamente le comunicazioni.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, esprime vicinanza e solidarietà nei confronti di tutti gli Operatori della sanità e delega il Consigliere Cerè ad assumere ulteriori informazioni ed a riferire al più presto in Consiglio. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Marco Diomedì, responsabile delle partnership di Wolters Kluwer con la quale comunica che la Società ha proposto di fornire gratuitamente per tre mesi alcuni servizi digitali e una selezione di ebook pertanto chiede al Consiglio di divulgare l'iniziativa agli iscritti e la fruibilità del servizio.

Il Presidente Galletti propone di accogliere l'iniziativa e propone la divulgazione agli iscritti con uno dei due testi che si riportano:

"Wolters Kluwer e Ordine Avvocati Roma, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus avendo aderito all'iniziativa Solidarietà Digitale, promossa dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione mettono a disposizione degli iscritti servizi digitali gratuiti. Clicca su questo link per consultare l'offerta di Wolters Kluwer."

o, in alternativa

"Wolters Kluwer ha aderito all'iniziativa Solidarietà Digitale, promossa dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, mettendo a disposizione servizi digitali gratuiti per professionisti e imprese. Clicca su questo link per consultare l'offerta di Wolters Kluwer."

Il Consigliere Nicodemi dichiara di non riuscire a seguire compiutamente le comunicazioni.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, approva la prima formula, con le indicazioni sulla privacy già fornite dal DPO. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la diffusione sui social.

- Il Presidente, vista la necessità di regolarizzare l'assegnazione della stanza n 103 del Tribunale Civile di Roma alla Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma, propone la stipula con la medesima fondazione di un contratto di comodato come da documento che viene distribuito.

Il Consigliere Nicodemi dichiara di non riuscire a seguire compiutamente le comunicazioni.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto di comodato. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Conti, vista la perdurante emergenza sanitaria e le relative misure di contenimento che interessano il Tribunale penale e la Procura di Roma, ritengono indispensabile incentivare le più opportune misure di informatizzazione dei sistemi, al fine di consentire la ripresa delle attività e rendere ove più possibile limitato l'accesso "fisico" agli Uffici Giudiziari. Tali misure, oggi adottate per il contrasto dell'emergenza, potrebbero altresì rappresentare un'innovazione volta a semplificare definitivamente le attività "burocratiche" connesse all'espletamento del mandato defensionale in ambito penale.

Tra gli uffici che, già in situazione ordinaria, presentano gravi criticità per l'accesso informatico in Procura e la consultazione dei fascicoli va certamente annoverato l'ufficio "415bis" (avviso conclusione indagini preliminari).

L'accesso a tale ufficio, attesa l'importanza degli adempimenti connessi, non può in alcun modo essere contingentato o limitato ed è ragionevole ritenere che, alla riapertura del Tribunale, potrebbero esserci assempi incompatibili con la necessità delle perduranti esigenze di distanziamento sociale.

Sulla base di tali premesse, è stata verificata la funzionalità di un progetto presentato dalla società Visura Spa, che ha implementato – e già sperimentato in altre Procure d'Italia - un servizio per richiedere ed ottenere in via telematica copia degli atti delle indagini preliminari, consentendo inoltre il pagamento telematico dei diritti di copia ex D.P.R. 115/2002.

L'infrastruttura realizzata è conforme alle direttive rese pubbliche dal Ministero della Giustizia e consente all'Avvocato, attraverso un canale "Internet Sicuro", di inoltrare le richieste alla Procura.

Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, il controllo delle autorizzazioni d'accesso all'applicativo si avvale di un sistema di autenticazione basato sull'utilizzo di un Certificato di Autenticazione ospitato all'interno di una smart card o chiavetta usb (Firma Digitale) rilasciata dagli Enti di Certificazione inseriti nella lista DigitPA.

L'identificazione dell'Avvocato, ai fini dell'accesso sicuro ai servizi telematici della Giustizia, è svolta da Visura Spa per il tramite del Punto d'Accesso.

Il preventivo dei costi relativo all'avvio urgente del servizio Procura 415 bis cpp viene distribuito in visione.

Il Consigliere Nicodemi dichiara di non riuscire a seguire compiutamente le comunicazioni.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, approva con delibera esecutiva, esprimendo apprezzamento per l'innovativa soluzione ed autorizza il Presidente a concordare con urgenza, attraverso la stesura congiunta di un protocollo operativo, l'entrata in funzione del sistema con la Procura della Repubblica di Roma.

- Il Presidente, a seguito della delibera della scorsa adunanza, riferisce sulla questione relativa alla istanza presentata da alcuni colleghi recante la richiesta di assegnazione ad altra Sezione del Consiglio di Stato del Dott. Vito Poli.

Il Presidente all'uopo allega la missiva del Presidente del Consiglio di Stato in riscontro alla istanza (che si distribuisce) e la nota ricevuta ieri dagli istanti i quali rinnovano e ampliano le considerazioni a sostegno di quanto richiesto (che pure si distribuisce).

Il Presidente propone di trasmettere anche tale ultima missiva al Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per una rinnovata valutazione istruttoria sui fatti.

Il Consigliere Minghelli ritiene si debba mandare la nota anche alla Presidenza della Repubblica, segnalando che la prima risposta resa era già incredibile.

Il Consigliere Nicodemi dichiara di non riuscire a seguire compiutamente le comunicazioni.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, approva con delibera esecutiva da inviare, per estratto, alla Presidenza del Consiglio di Stato a cura della Segreteria.

- Il Presidente comunica che sono stati predisposti i protocolli specifici per le Sezioni Famiglia e Locazioni che si distribuiscono, i cui testi sono stati elaborati con il contributo dei Consiglieri e dei Colleghi impegnati nelle commissioni famiglia, e locazioni, in collaborazione con i Presidenti delle rispettive sezioni.

I due documenti costituiscono il frutto dell'impegno comune dell'Avvocatura e della Magistratura romana al fine di assicurare, dal 12 maggio in poi, la necessaria continuità all'attività giurisdizionale, garantendo l'esercizio del diritto di difesa, applicando il disposto dell'art. 83 D.L. 18 del 17 marzo 2020, e rispecchiano il medesimo spirito del protocollo generale già siglato con il Presidente del Tribunale di Roma in data 9 aprile 2020, dopo l'approvazione del Consiglio. L'approvazione immediata dei protocolli sezionali, la cui predisposizione risulta auspicata anche

nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 20 aprile 2020, consentirà di evitare che aumenti il numero dei rinvii di ufficio delle cause che dovrebbero essere trattate dopo l'11 maggio, indicando prima possibile, limitatamente al periodo emergenziale e dunque sino al 30 giugno 2020, quali criteri debbano applicare i magistrati nel selezionare, in ogni sezione e materia, le cause da trattare nelle udienze già fissate e quelle che potranno invece subire un differimento senza grave pregiudizio per le Parti”.

Il Consigliere Gentile, pur lodando l'iniziativa, ritiene che non possa prevedersi per il protocollo della sezione famiglia un obbligo coatto dell'Avvocatura di procedere per via telematica da remoto.

Il Consigliere Celletti condivide l'elaborato, ma si sofferma sulla terminologia “può essere” che è troppo generica. L'augurio è di essere più coinvolta in futuro, essendo Vicepresidente della Commissione.

Il Consigliere Bolognesi sottolinea che il protocollo sezionale è migliorativo rispetto ai semplici criteri organizzativi, poiché ad esempio non pregiudica l'avvocato che si trovi nell'impossibilità a procedere per problemi tecnici. In questi casi è tutelato dalla mancata comparizione. Vengono salvaguardate altresì le prime udienze da eccezioni pretestuose.

Il Presidente dubita sul fatto che la rinuncia al telematico o ad eccepire nullità per la mancata comparizione delle parti possa essere intesa come mancata comparizione.

Il Consigliere Cerè chiede chiarimenti ed una pec dedicata.

Il Consigliere Galeani concorda con il Presidente che la rinuncia al telematico o ad eccepire nullità non debba essere intesa come mancata comparizione. Ritiene altresì che il Ministro non possa impedire la celebrazione ordinata e ridotta dei processi.

Il Consigliere Nicodemi chiede come mai non siano stati convocati i Vice Responsabili. Si dichiara contrario ai protocolli, perché legittimano solo le scelte dei magistrati e chiede termine per esame.

Il Consigliere Cesali ringrazia i Consiglieri che se ne sono occupati, ma preferirebbe una settimana di rinvio per contribuire in maniera migliore alla trattazione.

Chiede altresì di valutare la celebrazione dei processi in luoghi alternativi – quali ad esempio scuole o caserme - e più adatti dei Tribunali, in termini di spazio e sicurezza.

Il Consigliere Addessi concentra le sue osservazioni sulla produzione telematica che, a suo avviso, non può estendersi ai giudizi già in corso, perché creerebbe problemi di rinvenimento dei documenti.

Il Consigliere Anastasio replica alle varie domande, fornendo ulteriori chiarimenti sul protocollo e su come vada interpretato.

Il Consiglio, per quanto riguarda il protocollo relativo alla famiglia, rinvia alla prossima settimana per ulteriori approfondimenti e per recepire le osservazioni emerse dalla discussione odierna, onerando i Consiglieri interessati entro venerdì mattina di comunicare eventuali nuovi inserimenti o correzioni al Consigliere Anastasio.

Viene introdotto poi dal Consigliere Nesta il protocollo sulle locazioni.

Il Consigliere Galeani rappresenta un caso pratico di un procedimento che pone numerosi problemi in materia.

Il Consigliere Bolognesi evidenzia che il protocollo è redatto molto bene. Nella sostanza, evidenzia come le convalide saranno rinviate dopo il 30 giugno 2020 mentre le cause pregresse verranno celebrate con la trattazione scritta.

Il Consigliere Nicodemi evidenzia che anche in questo caso non sono stati coinvolti i Vice Responsabili. Nel merito, apprezza il lavoro del Consigliere Nesta. Evidenzia altresì che la Sezione in oggetto opera già fuori da ogni controllo e quindi diventa impossibile intervenire. Si riserva di esprimere un parere nel merito dopo un esame più approfondito.

Il Consigliere Nesta chiede l'approvazione del protocollo mediante votazione. Il Consigliere Nicodemi chiede rinvio.

Il Consiglio approva a maggioranza il protocollo con la Sesta Sezione. La delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente comunica che è pervenuta una segnalazione da parte del Sig. (omissis) (che si distribuisce) inviata anche al Presidente del Tribunale, con la quale viene lamentato che, pur dopo aver il Presidente della Sezione Fallimentare dichiarato l'urgente trattazione del procedimento che lo riguarda, con assegnazione al Dott. Fabio De Palo, per il quale lo stesso aveva fissato l'udienza del 6 maggio 2020 per la trattazione, poi, con successivo provvedimento, veniva rilevato non avere il procedimento carattere di urgenza e, dunque, rinviato al 9 settembre 2020, nonostante l'urgenza fosse già stata dichiarata esistente.

Il Sig. (omissis) ha fatto riferimento ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione nonostante la quale egli, dichiarato fallito nel novembre 2011, starebbe ancora subendo gli effetti del fallimento, nonostante la dichiarazione di fallimento avrebbe perso efficacia.

Il Consigliere Graziani interviene per evidenziare come non sia opportuno che il Consiglio si pronunci su questioni ancora oggetto di esame giurisdizionale e non d'interesse generale, suggerendo di attendere l'intervento del Presidente del Tribunale al quale è anche indirizzata la missiva.

Il Consigliere Caiafa anticipa la sua astensione al momento della votazione per avere assistito il richiedente e, tuttavia, interviene a seguito delle considerazioni svolte dal Consigliere Tesoriere, che ha suggerito di interloquire sulla posizione del Sig. (omissis) con il Presidente del Tribunale, per essere stata da questi inoltrata allo Stesso la missiva inviata anche al Consiglio, perché ritiene sia suo dovere – pur avendo già anticipato le ragioni di astensione, per avere assistito il richiedente – segnalare quanto grave sia il comportamento tenuto dal Giudice designato alla trattazione.

Il Consigliere Caiafa ricorda che il fallimento è stato dichiarato nell'anno 2011 e, dopo un contenzioso nutrito, il Sig. (omissis) è riuscito finalmente ad avere giustizia nel 2020, quando la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'inefficacia della sentenza dichiarativa del suo fallimento, con conseguente venir meno *ex tunc* dello *status* di fallito.

Il ricorso in riassunzione è stato depositato in Tribunale nel febbraio 2020 e, solo dopo un'istanza di sollecito, assegnato dal Presidente della Sezione Fallimentare al medesimo Giudice che era stato Estensore del provvedimento cassato e che, pertanto, ha restituito il fascicolo al Presidente della Sezione, il quale, ricorrendone i presupposti, ha dichiarato trattarsi di procedimento per il quale poteva essere fissata, in ragione dell'urgenza, la relativa udienza, con contestuale designazione del nuovo Magistrato in sostituzione (Dott. Fabio De Palo), che però, pur dopo aver fissato, per la riconosciuta urgenza, l'udienza al 6 maggio 2020, ha poi, inopinatamente, con un provvedimento successivo, ritenuto di dover differire detta udienza al 20 settembre 2020 quando il provvedimento adottato dal Presidente della Sezione, come noto, non è impugnabile né modificabile. Come è stato riferito, seppur con una prosa non limpida, dal Sig. (omissis), nella richiesta di intervento inviata ai Presidenti del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine, tale comportamento ha leso i diritti del (omissis), impedendo che gli venga restituita la onorabilità che gli è stata tolta nel 2011, ritardandone la delibazione in presenza di una statuizione (quella della Suprema Corte di Cassazione) relativamente alla quale, nel procedimento in riassunzione, il Collegio non potrà che dare esecuzione alla stessa con le evidenti correlate conseguenze.

Il Consigliere Caiafa, seppur pertanto avendo anticipato, per ovvie ragioni di opportunità, l'astensione, ritiene che sia compito del Consiglio tutelare i diritti lesi in ragione dei principi costituzionali che assicurano Giustizia al cittadino, prima ancora che al Difensore, in conseguenza dell'impegno assunto con il giuramento.



Il Consigliere Segretario a questo punto da atto che vi è stata una interruzione della linea per la videoconferenza che viene immediatamente ripristinata.

Il Presidente suggerisce di attendere l'intervento del Presidente del Tribunale, riservando al Consiglio una eventuale successiva valutazione.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Conti, dispone l'invio della presente delibera e della segnalazione al Presidente del Tribunale per consentire una sua preventiva valutazione e un eventuale intervento.

- Il Presidente evidenzia che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro con la sentenza del 15 aprile 2020 sul ricorso R.G. n. 1922/2019 ha accolto un ricorso della locale Camera amministrativa distrettuale disponendo la condanna di un'Azienda ospedaliera a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione dell'indirizzo PEC nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni e a rendere così effettivo il diritto degli avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata.

In particolare, il T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha ordinato di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, agli adempimenti necessari, ai sensi dell'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni, con condanna alle spese di lite.

Il Presidente propone che la Commissione di diritto amministrativo possa curare, per il tramite dei componenti, la predisposizione di analoghe azioni giudiziarie volte a fare in modo che tutte le PA del circondario si adeguino alla disciplina legislativa, così rendendo più agevole l'esercizio dell'attività professionale per gli iscritti nei vari ambiti di competenza e in tutte le giurisdizioni; all'uopo il Presidente indicherà di volta in volta i nominativi dei difensori incaricati per i singoli giudizi.

Il Consiglio approva con formula immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

- Il Vicepresidente Mazzoni ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che è in via di ultimazione il Sistema informatico centrale (SIC) di cui al Decreto Ministero Giustizia 16 agosto 2016, n. 178, realizzato dal Consiglio Nazionale Forense. Tale sistema consentirà di procedere all'aggiornamento dei dati da trasmettersi al Consiglio Nazionale Forense direttamente dall'applicativo "*Sferabit*", sostituendo la vecchia modalità di invio tramite PEC del *file* di Albo (estratto in formato XML e firmato digitalmente), attività di cui ogni Consiglio dell'Ordine è onerato ai sensi D.L. 193/2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 24 del 22 febbraio 2010).

Il Consiglio autorizza la trasmissione dei dati al C.N.F.

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce che in data 2 aprile 2020 l'Avv. (omissis) ha formulato istanza per avere chiarimenti in merito alla esatta interpretazione dell'art. 2 lettera C del D.M. Giustizia n.47/2016 relativo all'obbligo della trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista, quale requisito per lo svolgimento della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Il Vice Presidente Mazzoni, esaminata l'istanza e ritenuto che la locuzione "cinque affari", senza alcuna ulteriore specificazione, rende incerto l'adempimento da parte dell'iscritto e la possibilità di effettivo accertamento da parte dell'Ordine, ritiene opportuno, anche per la portata nazionale della questione, proporre il seguente quesito al Consiglio Nazionale Forense:



“Chiarisca il Consiglio Nazionale Forense l’esatta interpretazione dell’art. 2 lettera C del D.M. Giustizia n. 47/2016, quale requisito obbligatorio per lo svolgimento della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Al riguardo, infatti, la locuzione “cinque affari per ciascun anno anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista” senza alcuna ulteriore specificazione sulla natura, sull’entità e modalità della prestazione professionale rende incerto l’adempimento dell’iscritto e la possibilità di effettivo accertamento da parte dell’Ordine degli Avvocati”.

Il Consiglio approva il quesito, chiedendo ai Consiglieri Cerè e Voltaggio di seguire il procedimento presso il Consiglio Nazionale Forense.

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce di aver disposto la riattivazione del servizio di prenotazione degli accessi presso l’ufficio iscrizioni esclusivamente attraverso la prenotazione on line da effettuarsi almeno 24 ore prima dell’appuntamento.

La piattaforma permetterà al collega, alla riapertura degli uffici, di scegliere il giorno e l’ora più utile per l’accesso ed agli impiegati di evadere le richieste in modo ordinato e senza rischi personali per alcuno.

I colleghi saranno informati con successiva specifica comunicazione quando sarà possibile riattivare le consuete modalità di accesso agli uffici al pubblico.

Il Consiglio approva.

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che il periodo sperimentale del servizio di preiscrizione on line per i praticanti Avvocati ha dato ottimi risultati, tanto che, sostanzialmente, già oggi, tutte le operazioni avvengono con tale modalità.

Il Vice Presidente Mazzoni ritiene che detto servizio debba divenire definitivo e ampliato con le ulteriori opportunità che sono emerse nella precedente fase.

Il Consiglio approva.

## **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

- Il Consigliere Mobrici e il Consigliere Segretario Scialla, quali coordinatori della Commissione Difese d’Ufficio - Patrocinio a spese dello Stato, comunicano che, per le note vigenti disposizioni di contenimento connesse ai rischi di contagio, al fine di proseguire la normale attività di formazione obbligatoria, finalizzata al superamento dell’esame di abilitazione alla difesa di ufficio, è opportuno che le residue lezioni abbiano luogo attraverso il servizio di video conferenza denominato ZOOM, al fine di terminare il corso obbligatorio entro il termine previsto di dicembre 2020.

Infatti, per garantire agli iscritti il regolare svolgimento in modalità di sicurezza, sia per essi stessi che per i relatori tutti, l’opzione della formazione on line è altamente consigliabile.

Zoom, servizio noto a tutti e di facile accesso e utilizzazione, è un servizio di videoconferenza basato su cloud che mette in contatto virtualmente altre persone, sia in video che solo audio o entrambi e consente di registrare quelle sessioni per visualizzarle in seguito.

La videoconferenza tradizionale che tutti conosciamo, si basa sulla comunicazione IP di un dispositivo multipunto che interconnette più punti fungendo da sistema di controllo.

Solitamente un sistema di questo tipo, come ad esempio Skype, può connettere fino a 24 interlocutori. Sono ottime soluzioni gratuite o a basso costo, ma che purtroppo non risolvono le esigenze di questa Commissione che necessita di organizzare meeting audio e video con più partecipanti. Questi ultimi, infatti, sono in numero compreso tra 150 e 200.

La differenza di Zoom con altri strumenti, più precisamente, sta nel fatto che è una piattaforma di videoconferenza cloud based e permette di usare il proprio sistema video in standard H323 SIP.

La sicurezza delle conversazioni audio, video e testo è garantita da una Client-Side di criptazione con protocollo di comunicazione mediante algoritmo Advanced Encryption Standard a 128-bit (AES 128).

Si chiede, quindi, al Consiglio di disporre l'acquisizione del piano ZOOM business, utile al tipo di attività della Commissione, alla durata delle sessioni ed al numero dei partecipanti. Il costo è di 18,99 Euro al mese, con l'obbligo di attivare un minimo di 10 account (quindi 189,90 euro al mese).

Le lezioni avranno luogo nelle giornate e negli orari così come già calendarizzati, prevedendo il recupero delle lezioni che non si sono potute tenere per le note disposizioni.

Di seguito si riportano in sintesi le note tecniche del piano Zoom Business:

ZOOM BUSINESS - Grandi imprese  
Euro 18,99 a host - (minimo 10 host)  
Tutte le funzionalità Pro +  
Include 300 partecipanti  
Supporto telefonico dedicato  
Dashboard di amministrazione  
Vanity URL  
Opzione per la distribuzione on-premise  
Domini gestiti  
Single Sign-On  
Marchio aziendale  
Email personalizzate  
Integrazione LTI  
Trascrizioni di registrazioni cloud

Il Consiglio approva, delegando il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Mobrìci e Pontecorvo ad interessarsi dell'acquisto del sistema migliore ed autorizza la spesa, laddove necessaria.

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani, comunicano che occorre fissare un termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione delle "borse di studio" ai figli dei dipendenti di ruolo per l'anno 2020.

Il Consigliere Segretario ricorda che il fondo stabilito è di Euro 10.000,00 e che sarà ripartito in parti uguali ad ogni dipendente avente diritto a seguito della valutazione della domanda presentata.

Tale fondo sarà ripartito tra i vari gradi di istruzione: Nido 1.000,00 Euro; Materna 1.000,00 Euro; Elementari 1.500,00 Euro; Medie 1.500,00 Euro; Superiori 2.000,00 Euro; Università (max 26 anni) 3.000,00 Euro.

Quanto non elargito per il singolo grado di istruzione, nel corso dell'anno, sarà ripartito proporzionalmente tra i restanti.

In caso di assenza totale di domande o aventi diritto, la somma stanziata sarà aggiunta a quella stabilita per l'anno successivo.

Il Consigliere Segretario propone di fissare il termine del 15 maggio 2020, alle ore 13.00, per la presentazione delle domande.

Il Consiglio, contrari i Consiglieri Nicodemi e Celletti, approva a maggioranza.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Salvatore Musumeci, Direttore dell'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, pervenuta in data 17 aprile 2020 con la quale, con riferimento alla precedente nota dell'8 aprile 2020 relativa alla chiusura degli sportelli dei servizi catastali e cartografici, trasmette integrazione alla citata nota e informa che le istanze riguardanti il Catasto terreni possono essere trasmesse alla pec dedicata "up\_roma1@pec.agenzia territorio.it" o alla mail ordinaria "upt.roma@agenzia entrate.it". A corredo trasmette documento contenente le istruzioni relative alla trasmissione delle domande di voltura e chiede la diffusione presso gli Iscritti.

Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione sul sito.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Addessi porta all'attenzione del Consiglio la richiesta avanzata dall'Avv. (omissis), che si distribuisce, la quale facendosi portavoce di altri colleghi chiede all'Ordine "*di adoperarsi per la riduzione dell'esborso della somma dovuta per il passaggio dei pignoramenti*" oggi fissata in Euro 100,00 (oltre la marca da Euro 2,00) da versarsi in contanti al momento del passaggio dell'atto anche in considerazione dell'emergenza sanitaria e delle aumentate difficoltà per gli Avvocati del Foro di Roma.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani ad approfondire e riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Nesta comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera immediatamente esecutiva n. 193 del 20 aprile 2020, ha adottato provvedimenti in materia di formazione continua e in deroga alla disciplina vigente, tenuto conto dell'emergenza venutasi a creare con il COVID-19.

In particolare, il C.N.F., all'espressa condizione che i Soggetti promotori adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto come previsto al punto 2 della "Nota tecnica sull'accreditamento dell'attività di formazione a distanza (FAD)", ha previsto che:

1. In deroga agli artt. 17 c.2 e 22 c.7 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento e in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;
2. In deroga agli artt. 17 c.2 e 22 c.7 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il CNF, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento e in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;
3. Gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
4. Per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

Come previsto nella delibera in questione le determinazioni in questione saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio delega il Consigliere Nesta a portare in Consiglio un piano della formazione per l'anno in corso che tenga conto delle modifiche sopravvenute ed una bozza del regolamento che recepisca le medesime modifiche.



- I Consiglieri Galeani e Minghelli preso atto della comunicazione della Presidenza della Corte di Appello di Roma, prot. 11727 del 17 aprile 2020, con la quale viene comunicato che allo stato non è possibile soddisfare le richieste di pagamento delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato e le difese d'ufficio in quanto i fondi a disposizione risultano esauriti; ritenuto che proprio il pagamento di tali compensi, maturati per attività già svolte, è necessario per permettere a moltissimi Colleghi di far fronte all'emergenza COVID 19, così come il pagamento di tutti i crediti maturati a seguito di sentenze, accordi stragiudiziali e contratti, chiedono che il Consiglio inoltri al Governo, che ha preferito concedere un'elemosina piuttosto che ottemperare ad un proprio obbligo, una forte protesta volta a richiedere l'immediato pagamento di tali somme.

I Consiglieri Galeani e Minghelli chiedono inoltre di conoscere la posizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma relativamente alle dichiarazioni della presidenza del Tribunale che ha dichiarato di non avere fondi per pagare le prestazioni già rese dai difensori d'ufficio a fronte della richiesta da parte delle Associazioni forensi affinché venissero prontamente saldate per il momento di crisi le liquidazioni già autorizzate.

Il Presidente rappresenta di aver già espresso immediatamente ogni valutazione negativa sull'insussistenza dei fondi finanche con comunicati stampa del Consiglio pubblicati sul sito istituzionale e, da ultimo, anche in un'intervista al quotidiano "Il Messaggero". Tale argomento è seguito di concerto con l'Unione Distrettuale Forense che anch'essa ha assunto un deliberato molto critico ed invitato il Ministro ad intervenire. L'argomento è oltretutto all'ordine del giorno della riunione in videoconferenza dell'Unione di oggi alle ore 17.00.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli, facendo seguito alle segnalazioni già precedentemente fatte al Consiglio, comunicano che, con la nota n. 5273 del 20 aprile 2020, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Monastero ha dimostrato ancora una volta di non aver intenzione di ripristinare il regolare andamento della Giustizia Penale romana, allineandosi alle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura e non considerando le proposte, sensate, ragionevoli, opportune dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

In particolare, secondo la Presidenza, nel periodo tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020 verranno trattati i "provvedimenti previsti all'art. 83, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23", precisando nell'allegato 1, per il settore penale, che "la fissazione dei procedimenti di competenza monocratica di prima comparizione a citazione diretta sarà sospesa" addirittura fino al 31 dicembre 2020.

Ciò non può che sottintendere che il Tribunale di Roma non ha nessuna intenzione di risolvere i problemi strutturali che consentirebbero l'attuazione della remotizzazione del processo, soprattutto in relazione alle materie e ai fascicoli indicati dai documenti di Camera Penale, ed in particolare dall'all. 3 e all'allegato 4 dell'U.C.P.I. per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 contenenti proposte responsabili ed in grado di far ripartire con una intensa attività "possibile" l'attività giudiziaria del Tribunale di Roma.

I Consiglieri Galeani e Minghelli auspicano che il Consiglio si serva della più volte decantata "collaborazione" e "cooperazione" con la Presidenza del Tribunale affinché, revocando la nota n. 5273 del 20 aprile 2020, venga emesso un piano di graduale di ripresa dell'attività giudiziaria penale del Tribunale di Roma che si allinei alle proposte della Unione delle Camere Penali Italiane che, proprio per qualità ed importanza, non può non essere considerato solo a causa dei tanti disservizi di cui soffre il nostro Tribunale.

Il Consigliere Minghelli sottolinea come insistere sulla remotizzazione delle escussioni dei testi qualificati come fa la Presidenza del Tribunale significa forzare le garanzie di legge, in considerazione dell'art. 111 Cost. Lavorare sui processi indicati dall'Unione delle Camere Penali

significa riuscire a smaltire un considerevole numero di procedimenti utili, preparando il ritorno alla normalità in condizioni ottimali, quando ci si potrà invece concentrare sulla fase istruttoria con udienze sgombre e senza ritardi. Se, come ritiene giusto il medesimo Consigliere, c'è ritrosia nell'Avvocatura Romana e nazionale a consentire la smaterializzazione del processo penale, per rispetto delle garanzie di difesa che gli avvocati rappresentano, le attività che devono essere svolte sono quelle su cui non c'è contestazione, per evidenti e logici motivi. Le figure di magistrati che vedono nella posizione assunta dall'Unione delle Camere Penali un pretesto per bloccare i processi e che vorrebbero al termine della "emergenza" consolidare tutte le novità di questi giorni, sono figure grottesche di chi non ha capito che non dalla sottomissione della classe forense, ma dalla leale e non servile collaborazione tra le parti del processo penale nasce la risposta a qualsiasi emergenza, non a quelle che strumentalmente si vorrebbero utilizzare per elidere irrimediabilmente gli spazi di valore, importanza e rilievo che ancora residuano nel processo penale alla figura dell'Avvocato.

Il Presidente rassicura i Consiglieri istanti sul fatto di essere in costante e quotidiano contatto con la Camera Penale di Roma, nonché di avere una ottima interlocuzione con l'Unione delle Camere Penali, con le quali è stato condiviso ogni argomento in materia penale e sono stati adottati e condivisi soltanto quei protocolli necessari ed indispensabili a gestire la fase emergenziale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente ai Consiglieri Bolognesi e Graziani, comunica che la Commissione Esecuzioni Immobiliari ha stabilito che l'help desk "sportello informativo" per i custodi e delegati alle vendite immobiliari, sospeso in ossequio ai provvedimenti relativi al contenimento del Covid-19, fino alla cessazione di questi ultimi proseguirà la sua attività in modalità telematica mediante raccolta dei quesiti tramite invio di mail ad un indirizzo di posta istituzionale del Consiglio (aperto ad hoc e sotto la responsabilità del Coordinatore) e l'invio della risposta a nome della Commissione, previo esame del quesito in apposita riunione telematica, sempre via mail al richiedente o mediante videoconferenza.

Tale nuova modalità di prestazione del servizio verrà comunicata ai Colleghi mediante pubblicazione nel sito, di un articolo nella prossima newsletter e tramite mail.

Il Consiglio prende atto e autorizza.

- I Consiglieri Voltaggio e Agnino, Coordinatore e Vice Coordinatore della Commissione di Diritto Tributario, all'esito di vari riunioni in videoconferenza della Commissione, riferiscono quanto segue.

1. Per effetto del D.L. 8 marzo 2020, n.11 le udienze dinanzi alla CTP e alla CTR sono state rinviate sino all'11 maggio 2020 (art. 36, D. L. 8 aprile 2020, n.23) e ad oggi nessun rimedio è stato approntato per la celebrazione delle udienze già differite nonché, ovviamente, di quelle da celebrarsi, facendo temere per la tutela giurisdizionale dei contribuenti.

Sono state ipotizzate due soluzioni alternative.

Secondo la prima si potrebbero tenere le udienze secondo modalità telematiche cd. <a distanza> ma tale modalità poco si adegua alle Commissioni Tributarie per la peculiarità del rito tributario caratterizzato dalla tendenziale concentrazione in un'unica udienza pubblica di trattazione che viene così ad assumere un ruolo particolarmente rilevante e delicato.

La seconda soluzione, per la quale la Commissione intende optare, prevede il mantenimento dell'udienza pubblica individuando quanto prima le modalità di svolgimento di tali udienze nel rispetto delle misure precauzionali igieniche necessarie con il distanziamento sociale e personale sia dei membri delle Commissioni giudicanti che dei procuratori delle parti. A tal proposito, potrebbe essere utile prevedere un contingentamento dei ruoli di udienza con relativa calendarizzazione mediante la suddivisione per numero di ruolo o lettera alfabetica onde

limitare e scaglionare l'accesso fisico presso le sedi delle Commissioni che, a loro volta, dovranno essere dotate del necessario materiale di prevenzione sanitaria (mascherine, igienizzante, guanti ecc.)

La Commissione chiede quindi al Consiglio di rendersi promotore di apposita istanza in tal senso presso le Commissioni Tributarie e presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. Nell'ambito delle udienze tributarie rivestono particolare delicatezza quelle cd. <in camera di consiglio partecipata> relative all'istanza di sospensione dell'atto impositivo o della sentenza impugnati previste dagli artt.47, 52 e 62 bis del D. Lgs. n.546/1992.

Tali udienze, sostanzialmente, non risultano sospese, ma, nella pratica, non vengono al momento celebrate venendo disposto, sic et simpliciter, il rigetto delle relative istanze (di norma proposte dal contribuente), sulla base e mediante rinvio a Decreti organizzativi emessi dal Presidente della CTP o CTR adita di difficile o impossibile reperimento in quanto non comunicate alle parti né in altro modo pubblicate o divulgate.

Ritiene la Commissione rivesta carattere di estrema urgenza nell'ottica del giusto processo e del rispetto del diritto di difesa, che venga garantita la conoscibilità di tali norme provvedimentali mediante invio ai Consigli degli Ordini abilitati al patrocinio tributario nonché mediante pubblicazione ad opera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Inoltre, se è pur vero che, in forza dell'art. 67, primo comma, D. L. n. 18/2020, sono sospese sino al 31 maggio, tra le altre, le attività di riscossione e liquidazione -e, quindi, nessun atto esecutivo pregiudizievole può essere momentaneamente compiuto nei confronti dei contribuenti- è altrettanto vero che assumerà particolare rilievo poter contare sulla tutela giurisdizionale cautelare per cui, anche sotto tale rilevante profilo, è importante che le Commissioni tributarie siano in grado di garantire la piena e tempestiva operatività con l'effettiva conoscibilità sopra invocata.

La Commissione chiede al Consiglio di rendersi promotore di apposita istanza presso le Commissioni e presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria rivolta a garantire la celere e piena conoscibilità delle norme provvedimentali emanate.

3. Come noto, l'art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018, riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie, dispone che i termini di impugnazione riguardanti le controversie interessate dalla definizione sono sospesi per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) sino al 31 luglio 2019.

Sul punto, lascia perplessi l'affermazione contenuta nella Circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 16 aprile 2020, secondo la quale rispetto a tale sospensione sarebbe irrilevante la sospensione dall'8 marzo all'11 maggio prevista dai Decreti Legge emergenziali.

Nonostante tale interpretazione si fondi su di un orientamento della Suprema Corte è sicuramente da riconoscere che tale giurisprudenza è stata pronunciata in fattispecie maturata in tempi ben diversi dal presente drammatico momento emergenziale -che presenta caratteristiche del tutto eccezionali- e, quindi, risulta giuridicamente opinabile e non adattabile.

Viceversa sarebbe equo riconoscere la possibilità di "recuperare" l'attuale periodo di sospensione, che si andrebbe a sommare ai nove mesi previsti dall'art. 6, D.L. n. 118/2018, al precipuo scopo di garantire il corretto esercizio del diritto di difesa che risulterebbe eccessivamente compresso ritenuto che nel breve lasso di tempo decorrente dal 12 maggio al 31 luglio occorrerebbe far fronte sia alle impugnazioni sospese in conseguenza della definizione agevolata -con i relativi dinieghi anch'essi impugnabili- che alle incombenze processuali pure sospese in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

4. Sempre a proposito della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018, la Commissione sottolinea che non risulta al momento prorogato il termine di controllo ed eventuale diniego delle Istanze di definizione liti fiscali pendenti fissato al 31 luglio 2020.



E' importante vigilare affinché tale proroga effettivamente non venga disposta -magari in prossimità del termine di scadenza- onde non alterare gli equilibri di sospensione disposti dalle Leggi emergenziali.

Chiedono pertanto che il Consiglio voglia autorizzare l'invio di apposita nota ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate nel quale venga rappresentato e richiesto quanto sopra evidenziato al fine di veder garantito in ogni forma il giusto processo e il rispetto del diritto di difesa, soprattutto in un tempo tanto delicato per l'economia del nostro Paese, per le imprese, i professionisti e per il cittadino contribuente.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che il partner tecnologico Visura s.p.a., in considerazione delle molte richieste pervenute allo stesso dalla varie cancellerie a causa dell'emergenza COVID 19, ha attivato il servizio dei pagamenti Diritti di Copia presso tutti i Tribunali. Il sistema procede solo alla generazione di tale ricevuta; tale ricevuta deve essere presentata dagli Avvocati in cancelleria.

A tale riguardo, però, occorre ricordare che ogni cancelleria ha il suo iter/protocollo di richiesta, per cui i Colleghi devono essere già a conoscenza dello stesso. La richiesta e il pagamento di tale servizio viene consentita dal menù APP/SPESE DI GIUSTIZIA disponibile in QUADRA e funziona esattamente come il pagamento del Contributo Unificato.

Il Consiglio prende atto, delegando i Consiglieri Pontecorvo e Conti ad occuparsene rispettivamente nel settore civile e penale. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che in questi giorni il partner tecnologico Visura s.p.a. ha comunicato che numerosi Colleghi/Utenti PEC hanno ricevuto dall'Ente di Certificazione LegalMail un documento all'interno della propria casella, con la quale si invitavano i fruitori a cambiare la password, a motivo del fatto che tale obbligatorio passaggio di sicurezza informatica non era stato effettuato nel corso degli ultimi 12 mesi. A seguito di interlocuzione sul punto, il Cons. Pontecorvo ha appreso che sono addirittura migliaia gli utenti che ricadono nel caso sopra indicato.

Per facilitare i passaggi tecnici, che devono essere svolti necessariamente dai singoli Avvocati, Visura s.p.a. ha prodotto n. 2 tutorial YouTube, uno per il cambio password e l'altro per il recupero della password della PEC (LINK1: Cambio PASSWORD: <https://youtu.be/-P0qS91H75w>; LINK2: Recupero PASSWORD: <https://youtu.be/7WCvIn7vdE4>).

Il Consigliere Pontecorvo, in considerazione anche della rilevanza deontologica dell'uso degli strumenti tecnologici, chiede di poter diffondere tali documenti multimediali, previa modifica degli stessi, secondo gli standard comunicativi dell'Ordine.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, chiedono al Consiglio di proporre un protocollo al Presidente del Tribunale di Roma per permettere, fino al 30/6/2020 e salvo proroghe ulteriori, lo svolgimento delle udienze in modalità di "trattazione scritta" avanti l'Ufficio del Giudice di Pace Civile di Roma.

Il Consigliere Gentile evidenzia che si è già attivata al riguardo ed a breve conta di sottoporre al Consiglio l'approvazione di uno specifico protocollo per l'Ufficio del Giudice di Pace ovvero la divulgazione di linee guida assunte dal Presidente del Tribunale o dal coordinatore dell'Ufficio.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio se l'attuale regolamento sulla Formazione è stato modificato ed integrato in considerazione della delibera del CNF del 20\3\2020, così come da delibera del Consiglio del 26 marzo 2020.

Il Consiglio si riporta a quanto già deliberato al riguardo ed alla delega conferita al Consigliere Nesta per integrare il regolamento riferire al Consiglio.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio di individuare gli immobili da acquistare in zona Prati per concederli in locazione alla Fondazione dell'Organismo di Mediazione Forense Roma e al C.D.D.

Ciò permetterebbe il miglior utilizzo delle risorse economiche del COA e la prospettiva di investimenti più remunerativi per l'ente, con conseguente beneficio per gli iscritti.

Il Presidente ribadisce per l'ennesima volta che della mediazione si interessa la Fondazione e non il Consiglio.

Il Presidente invita comunque tutti i Consiglieri a segnalare eventuali situazioni favorevoli.

Il Consigliere Agnino precisa che, per quanto concerne la Fondazione, quest'attività è già in corso da oltre un anno.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consigliere Cerè quali informazioni sono state acquisite sul sito internet "AVVOCATI ON LINE", come da delibera del 2 aprile 2020, e quali iniziative a riguardo sono state proposte al COA.

Il Consigliere Cerè tranquillizza i Consiglieri richiedenti, precisando che è in corso un'attività istruttoria e così come si è provveduto nelle adunanze di questo mese a risolvere in poco tempo casi simili, a breve sarà portata in Consiglio anche l'esito della predetta istruttoria, con le opportune proposte.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio se è stata effettuata la sanificazione degli uffici del Giudice di Pace di Roma, civile e penale. Rinnovano la richiesta già avanzata nell'adunanza del 2 aprile u.s.

Il Consigliere Gentile comunica che le è stato comunicato che è già stata ordinata la sanificazione dell'ufficio.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio di verificare la possibilità di svolgimento dei convegni organizzati e da organizzare in modalità telematica, almeno per il periodo fino al 30 giugno, usufruendo dell'esperienza delle lezioni della Scuola Forense del COA.

Il Presidente evidenzia che su questo aspetto ha già provveduto il Consiglio Nazionale Forense e suggerisce di delegare, oltre al Consigliere Nesta, anche il Consigliere Pontecorvo per gli approfondimenti necessari.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, vista la riduzione delle quote per il contributo di iscrizione al COA – previsto per l'anno 2020 – per le colleghe in maternità, chiedono al Consiglio di autorizzare direttamente il pagamento dell'importo ridotto. Attualmente viene richiesto il pagamento integrale salvo poi restituire la differenza.

Il Presidente evidenzia che è ben difficile ipotizzare – come fatti i Consiglieri istanti – che gli uffici del Dipartimento amministrazione possano sapere in anticipo se e quando le colleghe avranno diritto a fruire del beneficio nel corso dell'anno.



Il Consigliere Tesoriere Graziani precisa che per ottenere il beneficio deve essere avanzata l'istanza, corredata dal certificato.

Con il pagamento allo sportello non ci sono problemi, mentre non sarà possibile cambiare quanto disposto con il sistema PagoPa, perché gli importi sono predefiniti. Evidenzia come siano stati già restituite oltre quaranta quote a conferma della validità della delibera assunta al riguardo dal Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi considerata l'attuale situazione e gli effetti che la stessa produrrà nei prossimi mesi, chiedono che venga prevista una implementazione dello sportello informativo sul sovraindebitamento. Tale iniziativa dovrebbe avere la massima diffusione tra i colleghi e la cittadinanza romana. Potrebbe essere un chiaro segnale di vicinanza degli avvocati ai cittadini romani.

Il Consiglio approva e delega all'uopo i Consiglieri responsabili dell'organismo.

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio se è stata effettuata la richiesta della riduzione dei canoni di locazione per gli immobili dove si svolge l'attività del C.D.D. e della mediazione.

Il Presidente ribadisce per l'ennesima volta che della mediazione si interessa la Fondazione e non il Consiglio.

Il Consigliere Tesoriere riferisce che gli uffici del CDD svolgono regolare attività anche nel periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19.

Pur a fronte della chiara e conclamata emergenza, non esiste però, nel nostro ordinamento legislativo, una norma che permetta al conduttore di ottenere la riduzione del canone di locazione, ancorché si verifichino eventi straordinari.

Ciò non toglie che chiunque abbia in essere un rapporto di locazione possa liberamente proporre modifiche contrattuali finalizzate a ridurre i canoni previsti dal contratto e perciò non appena la delibera citata sarà messa a Sua disposizione, avanzerà specifica richiesta in tal senso.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, al fine di contribuire all'individuazione di linee guida per la cd. "fase 2", che si augurano vengano condivise con tutti gli operatori del diritto, invitano il Consiglio a redigere un documento da inviare a tutti gli organi istituzionali per confermare il tangibile impegno del COA Roma per l'avvocatura. Nella relazione da predisporre si potrebbero inserire alcune delle seguenti richieste:

- sanificazione costante degli uffici giudiziari, controllo degli accessi, utilizzo dei termoscanner, consegna di mascherine, guanti ed igienizzanti per tutti coloro che vi si recano;
- Prestiti a fondo perduto e/o crediti d'imposta per gli acquisti che gli avvocati dovranno affrontare per adeguare la propria attività professionale alla fase emergenziale;
- allungamento fase 2 al 30 luglio 2020;
- copertura normativa dei Protocolli;
- Investimenti urgenti e straordinari per il settore giustizia finalizzati a rendere attuabili le attuali indicazioni: maggiori strumenti per magistrati e cancellieri;
- previsione di assunzione di nuovo personale di cancelleria per 6\12 mesi per garantire il miglior funzionamento in questo periodo e supportare la grossa mole di lavoro già accumulatasi negli uffici giudiziari;
- Apertura delle cancellerie ed Unep anche il pomeriggio per almeno 3 ore;
- Interventi mirati per gli Uffici dei Giudici di Pace, considerata la loro maggiore criticità rispetto agli altri uffici giudiziari;
- Applicazione del telematico in tutti gli uffici giudiziari in cui manca;

- garanzia del rispetto del contraddittorio nelle modalità di svolgimento udienze di “Trattazione scritta” e da “remoto”;
- svolgimento delle udienze civili nel pomeriggio;
- non applicazione nel settore penale delle udienze con modalità “da remoto”;
- garanzia della sicurezza della piattaforma “teams”;
- individuazione di una nuova sede dell’ufficio del Giudice di Pace civile e penale di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Gentile chiede di inserire nella Commissione Covid quale Vice Coordinatore il Consigliere Agnino e quali Componenti gli Avv.ti Andrea Mariani, Dott. Nicolo Caniato, Dott. Mattia Romano, Avv. Marianna Fabiano, Avv. Maria Chiara Pollicino, Avv. Martina Petri, Avv. Antonio Pulcini, Avv. Cristiana Lauri.

Il Consiglio prende atto.

### **Approvazione del verbale n. 14 dell'adunanza del 16 aprile 2020**

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Viene preliminarmente dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede è stata inserita copia del verbale in approvazione e, comunque, è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna a tutti i Consiglieri per consentirne la lettura anche a quelli in collegamento Skype.

Il Consiglio approva.

### **Varie ed eventuali**

- Il Presidente Galletti ammette, anche se pervenute fuori termine, le seguenti ulteriori comunicazioni.

- Il Consigliere Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina porta all’attenzione del Collegio un post pubblicizzato su facebook da “Davidecaiazzo.it” in cui si offre un pacchetto a pagamento per l’acquisto di pratiche legali pubblicizzato nel seguente modo: *“Eternalizza il tuo ufficio legale con 249 € al mese. Acquista un pacchetto di 6 pratiche mensili e focalizzati sul business. La prima consulenza di 30” è gratuita”*.

Il Consigliere Cerè, pertanto, chiede di poter effettuare le opportune verifiche e riferire al più presto al Consiglio nella prossima adunanza.

Il Consiglio delega il Consigliere Cerè ad assumere ulteriori informazioni ed a riferire più presto al Consiglio con delibera esecutiva.

- Il Consigliere Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina porta all’attenzione del Collegio la piattaforma “deQUO” che offre consulenza legale gratuita, sebbene a ben vedere le consulenze sono a pagamento, in cui si pubblicizza il seguente servizio: *“Grazie a deQUO è possibile dirimere alcuni dubbi in modo semplice e gratuito, chiedendo un consiglio legale ai nostri avvocati, ricordiamo che tale servizio, essendo gratuito non assicura un riscontro rapido da parte dei nostri avvocati, né garantisce l’effettiva risposta. Ecco perché in caso di mancato riscontro o al fine di ottenere una risposta davvero esaustiva, noi di deQUO consigliamo ad ogni utente di fare una richiesta di consulenza completa a pagamento ai nostri avvocati, tutti iscritti regolarmente all’albo. Tutte le consulenze premium infatti garantiscono una risposta completa e veloce entro 24h dalla presa in carico da parte di uno dei nostri avvocati”*. Appare dunque evidente l’accaparramento di clientela e concorrenza sleale.

Il Consigliere Cerè, pertanto, chiede di poter effettuare le opportune verifiche e riferire al più presto al Consiglio nella prossima adunanza.

Il Consiglio delega il Consigliere Cerè ad assumere ulteriori informazioni ed a riferire al più presto al Consiglio con delibera esecutiva.

- Il Consigliere Gentile riferisce di aver appreso in data 22 aprile 2020 dell'istanza formulata dal Presidente del Tribunale di Roma Dott. Monastero affinché il Ministro consenta l'apertura di n. 6 pec da destinarsi ad ognuna delle 6 cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, tenuto conto della proposta di svolgimento delle udienze (ove possibili) con forma scritta (giusta bozza inviata dal consigliere Gentile alla dottoressa Pedrelli al fine di consentire la ripresa delle udienze dal 12 maggio 2020 ed inviata per doverosa condivisione anche al Presidente Galletti).

Il Consigliere Gentile chiede che il Consiglio invii richiesta al Ministro affinché si provveda all'apertura di detti indirizzi pec (entro il 5 maggio prossimo) posto che l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma conta oltre 69 giudici nel proprio organico e una sola pec non consentirebbe la gestione delle comunicazioni afferenti le udienze trattabili dal 12 maggio al 30 giugno 2020 paralizzandone la ripresa.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Gentile riferisce delle numerose perplessità rappresentate da colleghi penalisti circa il fatto che dal 12 maggio, con la ripresa delle attività giudiziali, moltissimi Colleghi si recheranno in Tribunale non solo per celebrare le attività di udienza (previo controlli all'ingresso) ma anche per poter eseguire tutti gli adempimenti necessari, come ad esempio la richiesta delle copie delle sentenze depositate al fine di predisporre atti di impugnazione, la richiesta di copia atti relativi avvisi di conclusione indagini preliminari, la richiesta di visione fascicolo per udienze che verranno trattate e altre attività per le quali bisognerà recarsi necessariamente in Tribunale o Corte di Appello. Il Consigliere Gentile chiede che il Presidente interceda con il Presidente del Tribunale e della Corte d'appello, di concerto con il dirigente di cancelleria, affinché siano delineate linee guida che consentano l'accesso dei colleghi presso le cancellerie, approntando una organizzazione idonea ad evitare assembramenti.

Il Consigliere Conti evidenzia che tale problema è in corso di valutazione, essendo il provvedimento del Presidente del Tribunale relativo ai criteri operativi solo del 20 aprile 2020 e quindi per la gestione delle cancellerie il Tribunale aprirà una interlocuzione specifica su come procedere. Per l'istante, si annoverano tra i provvedimenti positivi quello, tanto auspicato e sostenuto, della richiesta di copie via pec all'Ufficio Gip, augurandosi analoga, favorevole conclusione per l'Ufficio del 415 bis c.p.p. Tali importanti ed utilissime innovazioni ridurranno già di per se notevolmente l'afflusso nelle cancellerie, in attesa di ulteriori specifiche disposizioni.

Il Consiglio prende atto, anticipando che, come al solito, si provvederà ad informare tempestivamente i colleghi.

## **PARERI DEONTOLOGICI**

### **Prot. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), premesso di aver rinunciato al mandato professionale avente ad oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto parere deontologico in ordine al termine entro il quale la stessa sia tenuta al compimento delle attività processuali ed, in particolare, se la stessa, sia deontologicamente tenuta a predisporre e depositare le note ex art. 183, VI comma c.p.c. nei termini concessi dal Giudice all'ultima udienza alla quale ha presenziato.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studio Deontologici

Osserva

Al fine di poter rispondere al quesito sottoposto è necessario richiamare l'art. 32 C.D.F. nonché gli artt. 85 c.p.c. e 108 c.p.c., rispettivamente norma deontologica e norme processuali civili e penali di riferimento.

Dal punto di vista processuale l'avvocato che, mentre pende ancora la causa, rinuncia al mandato affidatogli dal cliente, non può abbandonare di punto in bianco la difesa del proprio assistito, ma è tenuto al rispetto di due obblighi di recente evidenziati da una sentenza della Cassazione (Cass. Sent. 38944/2015): 1) la rinuncia al mandato processuale comincia a produrre i suoi effetti nei confronti della controparte solo da quando il vecchio difensore è stato sostituito da uno nuovo e quest'ultimo si è costituito in giudizio e sino a tale momento il precedente avvocato conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poiché è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del cosiddetto "*ius postulandi*", ossia del potere di compiere e ricevere atti. Quanto, invece, ai rapporti tra difensore e cliente la revoca o la rinuncia divengono efficaci nel momento in cui sono comunicati; 2) nell'ambito del solo processo penale, l'avvocato deve attendere anche il decorso del termine per la difesa espressamente previsto dal codice di procedura penale ("*termine congruo, non inferiore a sette giorni*"), al fine di prendere cognizione del processo e visionarne gli atti. La concessione di un simile termine per la difesa non comporta alcuna necessità di rinvio dell'atto processuale da compiere, né tanto meno pone alcun ostacolo al regolare corso del processo. Alla luce di tale principio, la richiamata sentenza della Cassazione precisa che il difensore di fiducia, cui sia stato revocato il mandato, dovrà comunque presenziare all'udienza poiché la revoca del difensore non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa indicato dal codice di procedura penale.

Sulla base dei principi sanciti nell'art. 32 CDF è indubbio che l'Avvocato abbia il diritto a rinunciare all'incarico difensivo, con l'accortezza di comunicare tale rinuncia con un congruo preavviso, al fine di rendere possibile alla parte assistita la sostituzione nella difesa, senza compromissione dei relativi diritti e senza incorrere in decadenze.

L'esercizio di tale diritto deve avvenire pertanto con adeguate precauzioni, prima tra tutte quella di comunicare ogni dettaglio al cliente al fine di non pregiudicarne la difesa (*in applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione, SS.UU, con sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019 ha confermato la sanzione dell'ammonizione irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva ommesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore*).

La norma sopra riportata precisa altresì che una volta comunicato il recesso con raccomandata a.r. o con pec, all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto, "*l'avvocato è esonerato da ogni altra attività*" ed il quarto comma precisa che, dopo la rinuncia debitamente comunicata con congruo anticipo al fine di mettere in condizione la parte assistita di sostituire il difensore rinunciatario, quest'ultimo non può essere ritenuto responsabile dell'inerzia del cliente alla nomina del nuovo difensore una volta che è passato un congruo termine dall'inoltro della comunicazione del recesso ( cfr anche Consiglio Nazionale Forense, pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 388).

L'avvocato non è, infatti, responsabile "*per la mancata successiva assistenza*", rimanendo soltanto vincolato dall'obbligo di informazione circa notificazioni o comunicazioni che gli dovessero pervenire (cfr Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2009, n. 250, nella quale si conferma che "*la rinuncia al mandato è un diritto dell'avvocato*" ed affinché non sia di pregiudizio alla difesa "*deve essere comunicata al cliente in modo adeguato alle circostanze; è importante ricordare che il secondo canone non impone all'avvocato una ulteriore assistenza al cliente, dopo*

*la rinuncia, ma dispone che l'avvocato continui ad informare il cliente di eventuali notifiche o comunicazioni processuali che dovessero pervenirgli”).*

Si riporta, peraltro, anche quanto espressamente sancito dal Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), con sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 25 maggio 2018, nonché, in sede di legittimità, la già richiamata sentenza n. 2755/19 della Corte di Cassazione a SS.UU.) “ *La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità, in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività”.*

Sulla base di queste premesse

Ritiene

Che l'istante facendo riferimento ai principi ed alla norma sopra richiamata possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.